

2 Diritto

2.3 AVS e LPP



Donne | Potere | Storia

Le donne, la politica e le pari opportunità
in Svizzera 2001–2017

Introduzione

La creazione delle assicurazioni sociali è avvenuta in un periodo in cui il modello familiare dominante, perlomeno nelle famiglie borghesi, prevedeva che l'uomo provvedesse al sostentamento economico della famiglia mentre la donna era relegata al ruolo di casalinga e madre. L'impostazione degli enti sociali si conformava a questo modello. Per contro, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dallo svilupparsi di una pluralità di forme di vita di coppia: sono aumentate le famiglie monoparentali, le unioni libere, le convivenze fra persone del medesimo sesso, le famiglie ricomposte ecc., mentre la famiglia tradizionale da un punto di vista numerico sta perdendo terreno. Malgrado l'idea che sia necessario adeguare le assicurazioni sociali e la previdenza professionale a questa evoluzione si è ampiamente affermata, la ristrutturazione degli istituti sociali è largamente in ritardo sugli sviluppi della società. La previdenza per la vecchiaia e l'invalidità fa riferimento in primo luogo all'attività lucrativa. Questa impostazione comporta due conseguenze negative per le donne: fino alla 10a revisione dell'AVS (1997) il lavoro non retribuito svolto dalla donna in casa e in famiglia non era riconosciuto come lavoro che permette di maturare una rendita; la penalizzazione delle donne nella vita professionale, d'altro canto, (discriminazione salariale, minori opportunità di carriera, lavoro a tempo parziale ecc.) si traduce direttamente in rendite inferiori.

I passi finora compiuti in direzione di una parità (formale) fra i sessi hanno non di rado prodotto effetti sfavorevoli alle donne, come per esempio l'innalzamento dell'età di pensionamento o le limitazioni per donne vedove o divorziate. Fra i miglioramenti più importanti intervenuti a favore delle donne vanno ricordati l'introduzione nell'AVS degli accrediti per compiti educativi e assistenziali (dal 1997) e l'estensione della previdenza professionale ai redditi modesti (2005). Lo sviluppo demografico (aumento dei beneficiari di rendite e diminuzione dei giovani) è sempre più preso a pretesto per imporre misure di risparmio e riduzioni delle prestazioni sociali che, ancora una volta, vanno a scapito soprattutto delle donne. Per quanto riguarda l'AVS, l'11a revisione che si prefiggeva questi obiettivi è stata affossata dal Parlamento. Vista anche la bocciatura di un'iniziativa per un'età di



pensionamento flessibile senza ripercussioni economiche per i redditi medi e bassi, nel quadro della prossima revisione si dovranno rinegoziare le condizioni per un pensionamento paritario ma flessibile per donne e uomini. Alla fine del 2013, il consigliere federale Alain Berset, responsabile del dossier, ha posto in consultazione un avamprogetto di riforma combinata dell'AVS e della previdenza professionale. Benché accolta favorevolmente dalla stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, la riforma congiunta del 1° e del 2° pilastro suscita pareri contrastanti sulle singole misure proposte. Secondo le organizzazioni femminili gli oneri della riforma (innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, abolizione della rendita vedovile per le donne senza figli) gravano soltanto sulle donne. Nel suo messaggio alle Camere federali (cfr. 19 novembre 2014) il Consiglio federale mantiene la sua proposta di introdurre un'età di riferimento unica per donne e uomini. La questione è oggetto di lunghe discussioni in Parlamento. Oltre all'aumento dell'età di pensionamento delle donne, il Consiglio nazionale vorrebbe introdurre un innalzamento automatico dell'età di pensionamento qualora la copertura del Fondo AVS dovesse risultare insufficiente, mentre il Consiglio degli Stati propone – e alla fine avrà la meglio – un leggero aumento delle rendite AVS per compensare la riduzione dell'aliquota di conversione nella previdenza professionale. Le due Camere raggiungono un'intesa all'ultimo momento. Il 24 settembre 2017 la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 viene respinta in votazione popolare da quasi il 53 per cento dei votanti.



Cronologia

Una panoramica dei fatti salienti prima del 2001 si trova in «Donne Potere Storia 1848–2000», che può essere consultato sul sito Internet www.comfem.ch > Pubblicazioni > Storia della parità

22 marzo 2001

Sono colmate alcune lacune nella previdenza

L'età di pensionamento delle donne per la previdenza professionale (LPP) viene adeguata, retroattivamente all'inizio dell'anno, all'età AVS più elevata. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati approvano all'unanimità la messa in vigore urgente di questa disposizione. In questo modo si garantisce alle donne la possibilità di continuare ad assicurarsi secondo la LPP anche nel loro 63° anno di età.

3 ottobre 2003

Vengono approvate l'11a revisione dell'AVS e la 1a revisione della LPP

Dopo tre anni e mezzo di dibattiti le Camere federali approvano in votazione finale la 1a revisione della LPP, rispettivamente con 156 voti contro 30 (Consiglio nazionale) e con 42 voti contro 0 (Consiglio degli Stati), nonché l'11a revisione dell'AVS, rispettivamente con 109 voti contro 73 (Consiglio nazionale) e con 34 voti contro 9 (Consiglio degli Stati).

Con questa prima revisione della legge sulla previdenza professionale l'accesso al secondo pilastro obbligatorio viene garantito anche ai redditi modesti e alle persone occupate a tempo parziale. La soglia d'entrata viene abbassata da un reddito minimo annuale di 24 000 a uno di 19 000 franchi. L'obbligatorietà viene così estesa a circa 180 000 persone, delle quali quattro quinti sono donne. Nel contempo, l'età che dà diritto alla rendita LPP viene adeguata a quella in vigore per l'AVS.

L'11a revisione dell'AVS comporta le seguenti innovazioni: l'età di pensionamento delle donne a partire dal 2009 è portata da 64 a 65 anni e, contrariamente a quanto previsto in un primo tempo, non sono introdotti ammortizzatori sociali per il pensionamento anticipato. Quale misura transitoria le donne nate fra il 1948 e il 1952 beneficiano di un tasso di riduzione dimezzato, qualora vadano in pensione a 64 anziché a 65 anni. Inoltre le rendite per le vedove senza figli sono progressivamente abolite, mentre quelle per le vedove con figli sono ridotte nei 6 anni successivi dall'80% al 60% della rendita semplice AVS. Quale contropartita la rendita per orfani è portata dal 40% al 60%. Il 16 maggio 2004 l'11a revisione dell'AVS è respinta nella votazione sul referendum (cfr. apposito capitolo).



1° gennaio 2004

Modello Winterthur: svantaggi per le donne nella previdenza professionale

Nonostante le importanti critiche espresse da incaricate e incaricati per le pari opportunità, sindacati, imprenditrici e imprenditori e associazioni e 28 ricorsi interposti contro il cosiddetto «Modello Winterthur», il Consiglio federale ha dato il via libera alla sua messa in atto. Il modello prevede fra l'altro che allo scopo di risanare le casse pensioni sia possibile abbassare i tassi di conversione delle rendite nel settore sovraobbligatorio e che queste riduzioni siano addirittura differenti per uomo e donna. Le rendite delle donne subirebbero una flessione fino al 24 per cento, mentre quelle degli uomini fino al 19 per cento. Questa disparità di trattamento fra i sessi viene giustificata con la maggiore aspettativa di vita delle donne. La misura avrebbe pertanto ripercussioni negative proprio per quella metà di popolazione che comunque deve fare i conti con rendite di vecchiaia inferiori. Il modello sarà in vigore solo fino al termine del 2007. Permangono tuttavia aliquote di conversione diverse per donne e uomini nelle prestazioni sovraobbligatorie.

16 gennaio 2004

Viene lanciato il referendum contro l'11a revisione AVS

L'Unione sindacale svizzera, affiancata dal PS, dai Verdi, da Travail.Suisse e dalla SSIC, inoltra il referendum contro l'11a revisione dell'AVS raccogliendo 153 513 firme. Le 50 000 firme necessarie sono state riunite nel tempo record di 48 ore. Il Popolo si esprimerà in merito il 16 maggio 2004.

16 maggio 2004

No all'11a revisione dell'AVS

Il Popolo svizzero respinge l'11a revisione dell'AVS con il 67,9 per cento dei voti. La revisione avrebbe innalzato l'età di pensionamento delle donne a 65 anni, ridotto la rendita per vedove e, rispettivamente, abolito quella per vedove senza figli, adeguato le rendite al rincaro solo ogni tre anni e rinunciato agli ammortizzatori sociali per i pensionamenti anticipati: tutte queste misure avrebbero colpito in particolar modo le donne.

1° gennaio 2005

Entra in vigore la revisione della LPP

Scaduto inutilizzato il periodo per l'inoltro del referendum, viene posta in vigore la revisione della legge federale sulla previdenza professionale. Per le donne l'età di pensionamento viene innalzata a 64 anni. Per la prima volta gli impiegati con un reddito superiore a 19 350 franchi vengono assicurati a titolo obbligatorio. Questa disposizione tocca in prevalenza donne. Al contempo si introducono una rendita per vedove e pari aliquote per gli accrediti di vecchiaia per donne e uomini.



21 dicembre 2005

Un nuovo progetto per l'11a revisione dell'AVS

Dopo la bocciatura in votazione popolare del primo progetto, il Consiglio federale presenta una nuova proposta: l'età di pensionamento dovrà essere uniformata a 65 anni sia per le donne che per gli uomini. L'anticipo sulla rendita con decurtazione attuariale verrebbe esteso: donne e uomini potrebbero prelevare anticipatamente la propria rendita di vecchiaia intera dal compimento dei 62 anni di età. A partire da 60 anni sarebbe possibile riscuotere anticipatamente la metà della rendita. Anche in caso di differimento della pensione sarebbe possibile – e questo a titolo di novità – rinviare soltanto la metà della rendita. L'adeguamento biennale automatico della rendita secondo l'indice misto potrebbe essere, a dipendenza della situazione finanziaria dell'AVS, rinviato o annullato del tutto. Non è prevista l'introduzione generalizzata della flessibilità dell'età AVS. La Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) e altre organizzazioni hanno chiesto di impiegare i risparmi conseguiti con l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne perché l'età AVS possa essere per tutti flessibile.

28 marzo 2006

È depositata l'iniziativa popolare per un'età di pensionamento flessibile

L'iniziativa dell'Unione sindacale svizzera chiede di agevolare il pensionamento anticipato a quanti esercitano un'attività lucrativa e non possono o non vogliono lavorare fino all'età di pensionamento prevista dalla legge. Secondo le iniziativaiste e gli iniziativaisti chi guadagna meno di 119 340 franchi dovrebbe poter andare in pensione a partire da 62 anni con una rendita AVS non ridotta, se cessa la propria attività lucrativa. Chi dopo i 62 anni continua a esercitare la propria attività lucrativa solo a tempo parziale, dovrebbe aver diritto a una rendita parziale. La votazione avrà luogo il 30 novembre 2008 (cfr. successivo capitolo).

21 dicembre 2006

Il Consiglio federale formula nuove proposte per l'anticipo della rendita e respinge l'iniziativa sull'AVS

Per il Consiglio federale le proposte contenute nell'iniziativa (cfr. capitolo precedente) sono inadeguate se si considera l'evoluzione demografica. Il Consiglio federale propone un'estensione dell'età di pensionamento flessibile in due tempi: la nuova versione dell'11a revisione dell'AVS prevede, quale primo passo, un allentamento delle prescrizioni per l'anticipo e il rinvio della rendita secondo criteri attuariali, nonché una prestazione di prepensionamento concepita come prestazione di bisogno che dovrebbe permettere alle persone del ceto medio-basso di andare in pensione anticipatamente. In un secondo momento, con la 12a revisione dell'AVS, si dovrebbe creare un nuovo sistema di rendite con un'età di pensionamento graduata.



1° gennaio 2007

Unione domestica registrata: parità di trattamento con il matrimonio nel secondo e terzo pilastro

La parità di trattamento delle coppie registrate con quelle sposate nell'ambito dell'AVS e dell'AI è stata disciplinata nella legge sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004. Per l'entrata in vigore della legge il Consiglio federale garantisce ora anche la parità di trattamento nella previdenza professionale (2° pilastro) e nel risparmio privato per la vecchiaia (3° pilastro) e adegua le rispettive ordinanze. In caso di scioglimento della convivenza i partner registrati vengono equiparati alle coppie divorziate: gli averi conseguiti durante la convivenza vengono divisi a metà. In caso di decesso del partner il convivente sopravvissuto ha diritto alle prestazioni per i superstiti (rendita per persone vedove).

17 giugno 2007

È accolta in votazione popolare la 5a revisione dell'AI

La revisione contribuisce a risanare i debiti dell'AI, ma per le donne comporta – accanto a misure volte al rilevamento tempestivo e all'integrazione – diversi peggioramenti: per aver diritto a una riconversione professionale è necessario avere subito una perdita di reddito di almeno il 20 per cento. Questa misura penalizza le donne che hanno lavorato in un settore a basso reddito, dalle quali si pretende che siano disposte a esercitare un'attività non qualificata. La riduzione delle prestazioni per i figli tocca soprattutto le donne disabili che crescono i figli da sole. Lo stralcio delle rendite integrative (assegnate fino alla 4a revisione dell'AI), infine, colpisce migliaia di mogli, che assistono e curano il proprio partner disabile. La revisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

18 marzo 2008

Il Consiglio nazionale si pronuncia contro il pensionamento anticipato agevolato

Il Consiglio nazionale intende alzare l'età di pensionamento delle donne a 65 anni, boccia però la proposta del Consiglio federale (cfr. 21 dicembre 2006) per un'ammortizzazione sociale. La proposta prevedeva un pensionamento anticipato agevolato per redditi medi e bassi. A beneficiarne sarebbero state quasi tutte le donne. Per quanto riguarda il ritmo degli adeguamenti delle rendite il Consiglio nazionale avalla la proposta del Consiglio federale.



20 ottobre 2008

Frauenbündnis AHV raccomanda un sì all'iniziativa AVS

Un'ampia coalizione, composta da sindacaliste, associazioni mantello delle organizzazioni femminili confessionali e aconfessionali e dalla Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), si è alleata creando il Frauenbündnis AHV. Questa coalizione respinge l'innalzamento dell'età di pensionamento per le donne senza l'introduzione di un sistema flessibile che tenga conto delle differenze sociali e raccomanda a fianco dell'ex consigliera federale Ruth Dreifuss, l'accettazione dell'iniziativa popolare per un'età di pensionamento flessibile (cfr. 28 marzo 2006). Proprio perché spesso le donne non dispongono di un secondo pilastro sufficiente, devono fare affidamento in particolare su una rendita non ridotta in caso di prepensionamento. L'iniziativa AVS è combattuta dal Consiglio federale e dal Parlamento, nonché dai maggiori partiti borghesi e dalle associazioni patronali, mentre è sostenuta da PS, PES, PEV, PCS e dai sindacati.

30 novembre 2008

Bocciata in votazione popolare l'iniziativa AVS

Il Popolo respinge l'iniziativa per un'età di pensionamento flessibile con il 58,6 per cento dei voti, che è accolta unicamente in quattro cantoni. Di conseguenza i dibattiti sul pensionamento tornano a concentrarsi sull'11a revisione dell'AVS, attualmente al centro dei lavori parlamentari. Qualora non ci si dovesse accordare su un compromesso soddisfacente, PS e sindacati hanno già preannunciato il referendum.

23 giugno 2010

Consultazione sulla 6a revisione AI

Il Consiglio federale avvia la consultazione sul secondo pacchetto della 6a revisione dell'AI che prevede, tra l'altro, risparmi per 400 milioni di franchi attraverso l'introduzione di un sistema delle rendite lineare anziché per gradi come quello attualmente in uso. Il nuovo sistema di calcolo mira a impedire che, in caso di successo dell'integrazione professionale, la riduzione della rendita sia superiore all'aumento del reddito da lavoro. In molti casi, tuttavia, ciò comporterà delle decurtazioni. A farne maggiormente le spese saranno soprattutto le donne con un reddito basso che, per questo motivo, percepiscono una rendita esigua e non possiedono un secondo pilastro.



1° ottobre 2010

11a revisione AVS definitivamente affossata

Malgrado l'intesa raggiunta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio nazionale sulla soluzione di compromesso presentata dal consigliere federale Didier Burkhalter – soluzione che prevede un innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne e l'adozione temporanea di ammortizzatori sociali per il pensionamento anticipato – nella votazione finale ha la meglio un'alleanza di contrari composta da PS, Verdi e UDC. Burkhalter annuncia l'avvio in tempi rapidi dei lavori preliminari per un nuovo progetto di riforma dell'AVS. Per trovare una soluzione che raccolga il consenso della maggioranza, intende consultare i partiti politici, le parti sociali e altre organizzazioni interessate.

2 novembre 2010

1a revisione della LPP: a trarne beneficio sono soprattutto le donne

Uno studio commissionato dall'UFAS (cfr. Ecoplan 2010) mostra come dall'entrata in vigore nel 2005 del secondo pacchetto della 1a revisione della LPP (cfr. Cronologia, 1° gennaio 2005) sono circa 140 000 i salariati con un reddito basso, soprattutto donne con un grado di occupazione inferiore al 50 per cento, che ora beneficiano di una copertura assicurativa della previdenza professionale. Il miglioramento riguarda in particolare la protezione in caso di invalidità e di decesso.

4 aprile 2012

Il punto sulla situazione economica di vedove e vedovi

Un rapporto del Consiglio federale analizza, sulla base di dati fiscali, l'impatto della perdita del coniuge o della coniuge sulla situazione economica dei vedovi e delle vedove, e giunge alla conclusione che, grazie alle rendite dell'assicurazione per i superstiti e al crescente tasso di donne che esercitano un'attività lucrativa, in generale, vedovi e vedove sono ben coperti. Divorzi o separazioni hanno ripercussioni finanziarie più gravi. Le donne beneficiano più spesso degli uomini di una rendita per superstiti del 1° pilastro, dato che in linea di principio le vedove continuano a percepire questa prestazione fino all'ottenimento della rendita di vecchiaia AVS, mentre i vedovi vi hanno diritto solo finché il figlio più giovane compie 18 anni. Due terzi delle vedove e il 90 per cento dei vedovi che beneficiano di una rendita del 1° pilastro esercitano un'attività lucrativa. La presenza di figli nel nucleo familiare è un fattore che spesso induce le persone vedove a lavorare di più. Secondo il Consiglio federale, il futuro disciplinamento della previdenza per la vecchiaia dovrà tenere conto di questa evoluzione della situazione.

www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=44034



29 maggio 2013

Migliorata la compensazione della previdenza in caso di divorzio

Il Consiglio federale vuole eliminare le carenze esistenti nella compensazione della previdenza in caso di divorzio e adotta il messaggio su una modifica in tal senso del Codice civile (CC). L'attuale disciplinamento in materia, infatti, lascia irrisolte molte questioni importanti e non impedisce ai tribunali di omologare convenzioni di divorzio contrarie alla legge, che non contemplano un'adeguata compensazione della previdenza. A farne le spese sono soprattutto le donne che durante il matrimonio hanno ridotto la propria attività lucrativa per accudire i figli e per questo motivo non dispongono di una previdenza professionale propria sufficiente. In futuro, quindi, l'aver di previdenza dovrà essere diviso a metà anche se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, uno dei coniugi percepisce già una rendita di vecchiaia o invalidità. Il Consiglio federale intende comunque permettere ai coniugi di concordare un rapporto di divisione diverso purché l'adeguatezza della loro previdenza sia garantita. Il tribunale verificherà d'ufficio l'adempimento di questa condizione.

www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49015

19 giugno 2013

Il Parlamento affossa la revisione 6b dell'assicurazione invalidità

Visto il fallimento della conferenza di conciliazione tra le due Camere, il Consiglio nazionale toglie dal ruolo la revisione 6b dell'assicurazione invalidità AI (cfr. 23 giugno 2010). Due i punti controversi che hanno impedito il raggiungimento di un'intesa: da un lato, il freno all'indebitamento proposto dal Consiglio federale e osteggiato da socialisti e democristiani, che avrebbe consentito aumenti dei contributi e riduzioni delle prestazioni (nessuna compensazione del rincaro) qualora i fondi dell'AI fossero scesi oltre un certo limite, dall'altro, il grado di invalidità a partire dal quale l'AI avrebbe dovuto erogare una rendita intera (innalzamento del limite dal 70 all'80%).

21 giugno (adozione) e 20 novembre 2013 (consultazione)

Il Consiglio federale presenta la riforma della previdenza vecchiaia

Il Consiglio federale approva gli assi su cui poggerà la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» che, come auspicato dal consigliere federale Alain Berset, adeguerà AVS e previdenza professionale (LPP) contemporaneamente.

Sul fronte dell'AVS, la riforma intende evitare il prospettato deficit di finanziamento riducendo le uscite attraverso risparmi sulle prestazioni e incrementando le entrate mediante un aumento dell'imposta sul valore aggiunto IVA. L'età di pensionamento delle donne sarà innalzata gradualmente a 65 anni e le rendite per le vedove senza figli saranno soppresse. Le persone (soprattutto donne) con redditi bassi ed entrate presto nel mondo del lavoro potranno andare in pensione anticipatamente e la possibilità di riscuotere parzialmente la rendita a partire dai 62 anni agevolerà il pensionamento flessibile.



Sul fronte della previdenza professionale, la riforma prevede una riduzione progressiva dal 6,8 al 6 per cento dell'aliquota minima di conversione. Per evitare riduzioni delle prestazioni, le persone occupate dovranno iniziare prima a versare contributi, dovranno farlo per un periodo più lungo e l'importo dei contributi dovrà essere più elevato. Per i lavoratori anziani, per contro, è previsto un alleggerimento degli oneri. Infine, la riduzione della deduzione di coordinamento permetterà di compensare gli svantaggi delle persone che lavorano a tempo parziale o hanno più datori di lavoro (principalmente donne).

Il 20 novembre 2013, il Consiglio federale avvia la consultazione sull'avamprogetto di riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» che si concluderà il 31 marzo 2014. Entro la fine di quello stesso anno, intende sottoporre al Parlamento il messaggio sulla riforma in questione.

24 settembre e 20 novembre 2013

Gli accrediti per compiti educativi devono essere commisurati all'accudimento effettivo dei figli

In caso di autorità parentale congiunta, che da metà 2014 diventerà la regola (cfr. Famiglie e diritto I, 21 giugno 2013), gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti per metà a ciascun coniuge se i genitori sono coniugati, o integralmente alla madre se i genitori non sono coniugati. Il consigliere nazionale Claude Janiak (PS BS) ritiene che in molti casi questa normativa sia inadeguata e presenta pertanto una mozione in cui chiede che, in caso di divorzio o di costituzione dell'autorità parentale congiunta da parte di genitori non coniugati, tali accrediti debbano essere attribuiti alla persona che accudisce effettivamente i figli. Nella sua risposta del 20 novembre 2013, il Consiglio federale segnala che l'ordinanza che regola gli accrediti in questione è in fase di revisione e che il progetto che sarà sottoposto al Parlamento obbligherà i tribunali e le autorità di protezione dei minori a decidere oltre che sull'autorità parentale anche sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi. Inoltre, annuncia che per sensibilizzare le autorità interessate e gli avvocati è previsto lo svolgimento di una campagna informativa.

26 dicembre 2013

Il Tribunale federale contesta l'esistenza degli svantaggi per le coppie sposate

Mentre per le coppie sposate la somma delle rendite AVS singole dei due coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima, per quelle che vivono in concubinato questo plafonamento non si applica. Spesso criticata per gli svantaggi che comporta per le coppie sposate, secondo il Tribunale federale questa normativa (insieme all'imposizione fiscale congiunta dei coniugi) non viola il divieto di discriminazione. Nella sua decisione pubblicata quest'oggi, la massima istanza giudiziaria svizzera constata che globalmente, nelle assicurazioni sociali, per esempio nella previdenza professionale, nell'assicurazione contro gli infortuni, nelle rendite vedovili o ancora nei contributi obbligatori all'AVS, si rilevano addirittura trasferimenti di solidarietà dalle coppie non sposate a quelle sposate.

DTF 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013



31 marzo 2014

Previdenza per la vecchiaia 2020: la CFQF si oppone all'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne e chiede alcuni correttivi al progetto di riforma

Allo stato attuale delle cose, la Commissione federale per le questioni femminili CFQF si oppone fermamente all'introduzione di un'età di pensionamento unitaria a 65 anni per donne e uomini dettata da considerazioni di politica sociale e della parità. Nel suo parere sull'avamprogetto di riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» presentata dal Consiglio federale, la CFQF chiede una serie di correttivi nonché una ripartizione non discriminatoria delle risorse nelle assicurazioni sociali.

Secondo la Commissione, infatti, fintanto che le donne continueranno a essere discriminate nella vita professionale (disparità salariale) e gli uomini non inizieranno a partecipare in misura equa al lavoro di cura non retribuito di cui la società ha bisogno, una parità di trattamento puramente formale (età di pensionamento unitaria) non farebbe che penalizzare ulteriormente le donne. Una riforma globale della previdenza per la vecchiaia come quella che il Consiglio federale intende attuare, dovrebbe tenere conto di questi aspetti.

Per quanto riguarda le rendite vedovili, la CFQF si allinea al parere del Consiglio federale secondo cui le rendite per i superstiti possono essere soppresse per le donne che non hanno mai svolto compiti educativi.

14 maggio 2014

Gli accrediti per compiti educativi devono essere assegnati alle persone che effettivamente si occupano dei figli

Il Consiglio federale rivede il disciplinamento per l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi nell'ambito dell'AVS. In futuro, nei casi in cui l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, la suddivisione per metà di tali accrediti non sarà più automatica. Al genitore che si assume la parte preponderante della custodia dei figli sarà attribuito l'intero accredito per compiti educativi, mentre la suddivisione per metà sarà possibile solo se entrambi i genitori si occupano in misura pressoché identica dei figli. Nei casi di genitori divorziati o non coniugati sarà il giudice o l'autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA a stabilire a chi assegnare gli accrediti per compiti educativi in occasione della decisione riguardante l'autorità parentale, l'attribuzione della custodia o la partecipazione ai compiti di cura. La pertinente modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti OAVS entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.



26 settembre 2014

Rimandato il miglioramento della previdenza professionale per i lavoratori a tempo parziale

I lavoratori a tempo parziale e quelli con più datori di lavoro sono spesso esclusi dalla previdenza professionale a causa della deduzione di coordinamento. Per rimediare a questa situazione, il consigliere nazionale Jürg Grossen (Verdi Liberali, BE) propone di procedere a una revisione della LPP. Nella sua mozione 14.3624 chiede che i salariati con più impieghi siano assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e che i loro datori di lavoro versino contributi LPP calcolati in base al grado di occupazione. Il Consiglio federale condivide l'obiettivo dell'autore della mozione, ma intende perseguirlo nell'ambito della Previdenza per la vecchiaia 2020 tramite la soppressione della deduzione di coordinamento. Come proposto dal Consiglio federale, il Consiglio nazionale respinge la mozione. La stessa sorte spetta per il medesimo motivo anche alla mozione della consigliera nazionale Kathrin Bertschy (Verdi Liberali, BE) che chiede di adeguare la deduzione di coordinamento al grado di occupazione.

19 novembre 2014

Decisioni di principio nella previdenza per la vecchiaia 2020

Il Consiglio federale adotta e trasmette al Parlamento il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 nel quale ribadisce i punti centrali del suo avamprogetto posto in consultazione (cfr. 20 novembre 2013) compresa l'età di riferimento unica a 65 anni per uomini e donne, ma propone anche la soppressione della deduzione di coordinamento nella previdenza professionale ciò che dovrebbe andare a beneficio soprattutto dei lavoratori a tempo parziale con gradi di occupazione bassi.

5 marzo 2015

La CFQF respinge l'aumento dell'età di pensionamento delle donne

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF respinge l'innalzamento da 64 a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne. Nel suo studio «Réforme de la prévoyance vieillesse 2020: la CFQF tire un bilan intermédiaire critique» elenca i motivi per cui, per il momento, l'età di pensionamento più bassa delle donne è ancora giustificata. Tra questi rientrano in particolare l'iniqua ripartizione tra donne e uomini del lavoro di cura, la discriminazione delle donne nella vita professionale, la disparità salariale e il loro impatto sul diritto a una rendita.

26 marzo 2015

Previdenza per la vecchiaia 2020: la CSSS-S entra in materia

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati CSSS-S vota all'unanimità l'entrata in materia sulla riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» (14.088). Il pacchetto di riforme sarà trattato dal Consiglio degli Stati quale camera prioritaria.



19 giugno 2015

Migliorate le prestazioni previdenziali in caso di divorzio

Le Camere federali approvano la modifica del Codice civile riguardante la compensazione della previdenza (cfr. 29 maggio 2013). In futuro, in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata, l'aver patrimoniale sarà in linea di principio diviso a metà, anche se in quel momento uno dei coniugi/partner percepisce già una rendita. In tal caso, l'altro coniuge/partner avrà diritto a metà di tale rendita. Quest'ultima sarà corrisposta dall'istituto di previdenza e non si estinguerà con il decesso dell'ex coniuge/partner. Le persone divorziate che hanno ottenuto il versamento da parte dell'ex coniuge/partner di una cosiddetta indennità adeguata sotto forma di rendita potranno chiedere che quest'ultima sia convertita in rendita vitalizia versata dall'istituto di previdenza, a condizione che il divorzio sia stato pronunciato dopo il 1° gennaio 2000. Eccezioni alla divisione per metà delle pretese saranno ammesse solo con il consenso di entrambi i coniugi/partner e del giudice. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

1° luglio 2015

L'AI penalizza le persone che lavorano a tempo parziale

Nel suo rapporto in adempimento del postulato Jans (12.3960) il Consiglio federale conferma che nel calcolo delle rendite di invalidità le persone occupate a tempo parziale sono fortemente penalizzate: a parità di salario, percepiscono rendite nettamente inferiori rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici a tempo pieno o non ne percepiscono affatto. A farne le spese sono essenzialmente le donne (98%). Per il momento, tuttavia, il Consiglio federale non intende modificare il metodo discriminatorio di valutazione dell'invalidità in quanto ciò cagionerebbe costi supplementari tali da mettere a repentaglio l'obiettivo di riequilibrio dei conti dell'AI. Per questo motivo, già nel 2009 l'associazione di e per le persone con disabilità Procap Svizzera aveva adito la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) (decisione della Corte: cfr. 2 febbraio 2016).

17 agosto 2015

La CSSS-S approva la riforma della previdenza per la vecchiaia

Con 9 voti a favore, 0 contrari e 4 astenuti, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati CSSS-S (cfr. 26 marzo 2015) approva l'ampia riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» che interessa 15 leggi e una disposizione costituzionale. In alcuni punti importanti la Commissione si scosta con le sue proposte dal progetto presentato dal Consiglio federale, ma non in quello riguardante l'innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne che conferma e approva.



16 settembre 2015

Il Consiglio degli Stati dibatte il progetto «Previdenza per la vecchiaia 2020»

Il Consiglio degli Stati dibatte quale prima Camera la riforma della previdenza per la vecchiaia. I senatori approvano l'innalzamento a 65 anni dell'età di riferimento per il pensionamento delle donne e l'abbassamento dal 6,8 al 6 per cento del tasso di conversione nella previdenza professionale. In compenso, decidono che le rendite AVS devono essere aumentate di 70 franchi al mese per le persone sole e fino a 226 franchi al mese per i coniugi, e che la deduzione di coordinamento non deve essere soppressa ma solo leggermente ridotta. Per garantire il finanziamento della previdenza per la vecchiaia, la Camera alta decide tra l'altro di aumentare di un punto percentuale l'imposta sul valore aggiunto IVA.

2 febbraio 2016

La Corte EDU conferma: l'Al penalizza le donne

Il metodo utilizzato dalla Svizzera per valutare l'invalidità delle persone occupate a tempo parziale discrimina le donne in quanto non garantisce loro il diritto a una vita familiare. Così sentenzia la Corte europea dei diritti dell'uomo adita da una donna che, alla nascita dei suoi due gemelli, si è vista revocare la rendita Al che percepiva sino a quel momento, a causa del «metodo misto» per la valutazione dell'invalidità. Il metodo in questione, infatti, rileva separatamente le limitazioni dovute a problemi di salute (grado di invalidità) in ambito lavorativo e quelle in ambito domestico. Per le persone occupate a tempo parziale, ossia soprattutto le donne, ciò si traduce in un grado di invalidità inferiore rispetto a quello delle persone occupate a tempo pieno. La Svizzera chiederà un riesame della sentenza alla Grande Camera, ma il 4 luglio 2016 anch'essa le darà torto.

16 marzo 2016

Gli svantaggi per le coppie sposate devono essere eliminati anche nell'AVS

Dopo la bocciatura in votazione popolare il 28 febbraio 2016 dell'iniziativa «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate», il gruppo PPD tenta un'altra strada per eliminare la penalizzazione dei coniugi nell'AVS. Attualmente le coppie sposate e registrate percepiscono tutt'al più il 150 per cento di una rendita massima AVS contro due rendite massime delle coppie non sposate. Nella sua mozione (16.3103) il gruppo PPD incarica il Consiglio federale di elaborare un progetto per eliminare questa disparità.



12 luglio 2016

Le donne percepiscono rendite di vecchiaia nettamente inferiori rispetto agli uomini

La prima indagine condotta in Svizzera sulle disuguaglianze di genere nelle rendite di vecchiaia mostra che, in media, le rendite percepite dalle donne sono del 37 per cento inferiori di quelle percepite dagli uomini. Concretamente, ciò corrisponde a quasi 20 000 franchi l'anno. Se nell'AVS tale divario ammonta solo al 3 per cento, nella previdenza professionale supera il 60 per cento. La differenza maggiore si osserva tra le donne sposate. Seguono, più distaccate, le persone divorziate e vedove, mentre tra celibi e nubili non vi è alcun divario.

29 settembre 2016

Il Consiglio nazionale vuole rendere possibile l'innalzamento a 67 anni dell'età di pensionamento

Durante l'esame della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio nazionale decide che se il livello del fondo di compensazione AVS scende all'80 per cento delle uscite di un anno, l'età di pensionamento deve essere tassativamente innalzata a 67 anni; respinge la proposta del Consiglio degli Stati di aumentare di 70 franchi le rendite AVS e chiede che la riduzione delle rendite LPP sia compensata nell'ambito del secondo pilastro (cfr. 17 marzo 2017).

20 dicembre 2016

Il Tribunale federale corregge una decisione sul calcolo delle rendite AI per le persone occupate a tempo parziale

Dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla valutazione dell'invalidità per le persone occupate a tempo parziale (cfr. 2 febbraio 2016), il Tribunale federale corregge la sua precedente decisione nella fattispecie e statuisce che la parte ricorrente ha diritto a una mezza rendita AI, in quanto la creazione di una famiglia non dovrebbe comportare una riduzione delle rendite. Tuttavia, il cosiddetto metodo misto per la valutazione dell'invalidità delle persone occupate a tempo parziale non viene sostanzialmente messo in discussione.

DTF 9F_8/2016



17 marzo 2017

Il Parlamento approva la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020

Dopo lunghe discussioni, il Parlamento federale approva la riforma della previdenza per la vecchiaia che prevede l'innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne, un aumento di 0,6 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, la riduzione dal 6,8 al 6,0 per cento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale e una riduzione dell'importo della deduzione di coordinamento. In compenso, le rendite individuali AVS per i nuovi beneficiari e le nuove beneficiarie saranno aumentate di 70 franchi mensili e il tetto massimo per le rendite dei coniugi portato al 155 per cento di una rendita massima.

24 settembre 2017

Il Popolo boccia la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020

Con poco meno del 53 per cento dei suffragi, il Popolo respinge la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. L'età di pensionamento delle donne rimane per il momento ferma a 64 anni. Un'inchiesta condotta da Tamedia su un campione di circa 10 000 persone dopo la votazione mostra che a far pender l'ago della bilancia verso il no sono state le donne (quota di no: 58%), mentre gli uomini avrebbero approvato la riforma di stretta misura (quota di sì: 51%).

Chiusura di redazione: 30 settembre 2017

Abbreviazioni

PCS	Partito cristiano sociale
PEV	Partito evangelico svizzero
PES	Partito ecologista svizzero / I Verdi
PS	Partito socialista
SSIC	Società svizzera degli impiegati di commercio



Bibliografia

Sulla storia della parità in Svizzera dal 1848 al 2000

Donne Potere Storia. La storia della parità in Svizzera 1848–2000. Pubblicazione Internet della Commissione federale per le questioni femminili CFQF. Berna 2001. In particolare il capitolo 3.3 La posizione della donna nell'AVS e nella previdenza professionale (LPP).

Disponibile su: www.comfem.ch > Pubblicazioni > Storia della parità

Tutte le altre pubblicazioni della CFQF sono disponibili in formato PDF all'indirizzo www.comfem.ch > Pubblicazioni, link diretto: [/www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione.html](http://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione.html)

Progetto «Previdenza per la vecchiaia 2020»

Prise de position de la CFQF concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (2014)

www.comfem.ch > Pubblicazioni > Pareri e raccomandazioni

Sito web «Previdenza per la vecchiaia 2020» dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html

Ulteriori informazioni

Informazioni generali dell'UFAS sull'AVS:

www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv.html

Consultation sur la 11ème révision de l'AVS. Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) du 21 juin 2005.

www.comfem.ch > Pubblicazioni > Pareri e raccomandazioni

Katerina Baumann / Margareta Lauterburg:

Knappes Geld – ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2001.

Ecoplan:

Herabsetzung der Eintrittsschwelle in der 1. BVG-Revision.

Studio commissionato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, Berna 2010.

Robert Fluder, Renate Salzgeber, Luzius von Gunten, Dorian Kessler e Regine Fankhauser:

Gender Pension Gap in der Schweiz.

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Altersrenten. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bern, 2016. («Aspetti della sicurezza sociale» Rapporto di ricerca n. 12/16). Consultabile all'indirizzo <http://bit.ly/2gITNGH>



Heidi Stutz / Caroline Knupfer:

La protection sociale du travail de care non rémunéré.

Les besoins d'adaptation de l'Etat sociale liés à l'évolution du partage du travail entre femmes et hommes.

A cura dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Berna 2012.

www.ebg.admin.ch

La situazione economica delle persone vedove.

Rapporto del Consiglio federale del 4 aprile 2012 in adempimento del postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 3 aprile 2008 (08.3235).

www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/26523.pdf

Immagine: Helvetia, affiancata da Fortitudo (forza) e Lex (legge). Figure allegoriche sovrastanti il portale del primo edificio occupato dal Tribunale federale, 1886 (Palais de Justice de Montbenon, oggi Tribunale distrettuale di Losanna).

© Keystone / Laurent Gillieron

Sigla editoriale: Donne Potere Storia. Politica delle donne e pari opportunità in Svizzera dal 2001 al 2017. Berna 2017.

A cura della Commissione federale per le questioni femminili CFQF. Redazione: Claudia Weilenmann. Ricerche e testo: Katharina Belser. Concezione grafica: Renata Hubschmied. Traduzione: Raffaella Adobati, Sandra Verzasconi Catalano, Ugo Balzaretti, Agata Vetterli. Pubblicazione esclusiva su www.comfem.ch. Disponibile in italiano, francese e tedesco.